



CONVENZIONE TRA

La Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito FNO TSRM e PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Alessandro Beux.

E

Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito CNOP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'ente dott. David Lazzari

PREMESSO CHE

- in questo difficile momento per l'intero Paese, le professioni sanitarie sono sottoposte a particolari condizioni di stress nel proprio contesto lavorativo, nonché gravemente a rischio di vivere vicende traumatiche e a subire pregiudizi nella sfera psicologica;
- l'emergenza legata alla diffusione della COVID-19 ha creato un'esperienza del tutto nuova, che ha avuto e avrà un impatto notevole nella vita delle persone, non solo per le conseguenze della pandemia virale sulla salute di coloro che sono più fragili, ma forse ancor più per l'impatto traumatico della pandemia emotiva che ne è derivata;
- la ormai prevista e condivisa riorganizzazione del SSN o meglio ricostruzione secondo linee di nuovo assetto paritario se non privilegiato dei servizi e presidi sanitari e sociosanitari territoriali con la conseguente rimodulazione dell'offerta ospedaliera, comportano una messa in gioco diversa e talora discontinua del professionista nella nuova organizzazione del lavoro, prevedendo, quindi, l'insorgere di problematiche di realizzazione di benessere organizzativo
- la specificità e le competenze della professione psicologica hanno un ruolo cruciale ed un'importanza strategica in un momento di fragilità comune quale è quello attuale
- è interesse e intenzione delle parti implementare e regolamentare a livello nazionale e a livello regionale il rapporto di intesa e collaborazione tra la categoria professionale degli psicologi e le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in particolare:
 - a) promuovendo e condividendo studi e ricerche su temi di comune interesse, come lo stress lavoro-correlato, il burnout, la relazione con l'utenza, la comunicazione, la collaborazione professionale e la sicurezza delle cure;



- b) promuovendo un accordo per l'accesso alle prestazioni professionali di psicologi, con tariffe calmierate, in favore sia degli iscritti agli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che dei loro familiari o conviventi, per i problemi che possano insorgere nella fase del pre e post lavoro; per facilitare la presa in carico del bisogno di supporto psicologico non solo in questo contesto emergenziale ma anche e soprattutto nelle successive fasi della ripartenza e, di conseguenza, a regime e nell'auspicabile normalità organizzativa;
- c) prevedendo altresì attività di reciproca informazione e formazione.

Tutto ciò premesso le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Per l'attuazione di quanto indicato al punto a) le parti attivano un Tavolo di lavoro comune composto da due rappresentanti del CNOP e due della FNO TSRM e PSTRP, che possono avvalersi anche di esperti esterni. Il Tavolo nazionale svolgerà azione di coordinamento e monitoraggio di eventuali attività promosse a livello locale tra gli Ordini della FNO TSRM e PSTRP e i Consigli territoriali dell'Ordine Psicologi. Il Tavolo si occuperà dei problemi connessi all'applicazione della convenzione di cui ai punti b) e c), fatta eccezione per gli aspetti ed i temi di esclusiva competenza degli organi direttivi delle due parti o che richiedano un coinvolgimento degli stessi.

Art. 2

Il CNOP raccoglierà, dopo opportuna comunicazione dei termini e condizioni, le adesioni degli psicologi che manifesteranno la volontà di convenzionarsi al fine di offrire agli Aveni Diritto, cioè agli iscritti, compresi i loro familiari o i conviventi, agli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, le prestazioni professionali a tariffa calmierata. L'elenco sarà trasmesso dal CNOP alla FNO TSRM e PSTRP e aggiornato periodicamente con le successive adesioni.

Art. 3

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle citate nell'allegato 1 " Tabella e) ex art. 2, comma 1, "Psicologi" tratta dal D.M. 19 luglio 2016, n. 165, e specificamente quelle ricomprese nelle voci:



- Consulenza e sostegno psicologico (voci 1, 2,3) Psicologia clinica (punti 4, 5, 7)
- Diagnosi psicologica (punti 12, 13, 14, 15)
- Psicoterapia (punti 31, 32, 33)

e si intendono erogate in presenza o a distanza, in relazione alle possibilità tecniche, alle indicazioni normative vigenti e agli accordi tra le parti.

Con il presente accordo si concorda che sulle tariffe indicate nell'allegato verrà praticata una riduzione del 35% per le prestazioni in oggetto a vantaggio degli Aventi Diritto, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore più prossima.

Art. 4

Gli psicologi convenzionati ai sensi dell'art. 1 sono tenuti all'osservanza del principio di competenza riportato all'art. 5 del Codice deontologico e delle Linee guida esistenti, affinché eventuali specificità derivanti dal contesto di emergenza da Covid-19 siano trattate solo se in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale.

Il CNOP prevede sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata alla Convenzione con la FNO TSRM e PSTRP. In questa sezione riservata agli iscritti, a cui si accede solo tramite credenziali, il CNOP pubblica il documento integrale dell'Accordo e una specifica informativa sui requisiti di adesione alla convenzione.

Art. 5

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo il CNOP si impegna a:

- raccogliere, di concerto con i Consigli regionali degli Ordini, le adesioni degli iscritti psicologi;
- costituire uno specifico elenco di iscritti psicologi aderenti alla convenzione;
- promuovere l'iniziativa e garantire adeguata comunicazione attraverso i canali mediatici a disposizione della FNO TSRM e PSTRP

Art. 6

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo la FNO TSRM e PSTRP si impegna a:

- garantire una fattiva collaborazione che consenta la divulgazione dell'Accordo e dell'elenco di professionisti psicologi convenzionati;
- promuovere l'iniziativa e garantire adeguata comunicazione attraverso i canali mediatici a disposizione della FNO TSRM e PSTRP



Art. 7

La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti.

Nessun corrispettivo è dovuto dal CNOP alla FNO TSRM e PSTRP e viceversa.

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata annuale, salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi con preavviso di giorni 60 mediante comunicazione scritta con mezzo che attesti la data della comunicazione.

I rapporti già avviati al momento della cessazione della convenzione saranno comunque portati a compimento nel rispetto di quanto già concordato.

Eventuali modifiche al presente Accordo produrranno effetti esclusivamente previa proposta scritta e accettazione formale della controparte.

**Il Presidente
del Consiglio nazionale
Ordini dell'Ordine degli Psicologi**
David Lazzari

**Il Presidente
della Federazione nazionale
TSRM e PSTRP**
Alessandro Beux